Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 16 giugno 2023
(OR. en)

10567/23
ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2023/0900(NLE)

INST 215
POLGEN 58
PE-L 22
CO EUR-PREP 18

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Markus WINKLER, Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo
Data:	16 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del Parlamento europeo - Risoluzione del Parlamento europeo

Si allega per le delegazioni la risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 sulla composizione del Parlamento europeo.

ALLEGATO

Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0243

Composizione del Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 sulla composizione del Parlamento europeo (2021/2229(INL) – 2023/0900(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– vista la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo[1],

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo[2],

– vista la sua risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione[3] ("risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale europea"),

– visto il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

---

1 GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.
2 GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.
3 GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171.

– visti gli articoli 46, 54 e 90 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0214/2023),

A. considerando che la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), in base ai quali il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

B. considerando che il Parlamento europeo ha il potere di iniziativa riguardo alla sua composizione;

C. considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;

D. considerando che l'articolo 10 TUE dispone tra l'altro che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;

E. considerando che la risoluzione legislativa del Parlamento del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale europea propone l'istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

F. considerando che l'istituzione di una potenziale circoscrizione elettorale a livello dell'Unione richiede la modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

G. considerando che la determinazione del numero di seggi di una potenziale circoscrizione elettorale a livello dell'Unione rientra nell'ambito della decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, mentre le disposizioni necessarie per la sua istituzione si basano sull'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

H. considerando che la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri nella legislatura attuale e in quella precedente non è stata il risultato di un sistema di calcolo permanente, bensì di negoziati politici; che, di conseguenza, l'attuale metodo di ripartizione dei seggi agli Stati membri non rispetta automaticamente il principio della proporzionalità degressiva; che un meccanismo di calcolo permanente che rifletta i dati demografici negli Stati membri dell'Unione garantirebbe in futuro il rispetto di tale principio;

I. considerando che la decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo deve essere pronta con sufficiente anticipo rispetto alla giornata elettorale onde consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni giuridiche necessarie per organizzare le elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029;

1. osserva che l'attuale ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, quale stabilita dalla decisione (UE) 2018/937, si applica alla legislatura 2019-2024; sottolinea pertanto l'immediata necessità di una nuova decisione sulla composizione del Parlamento

europeo per la legislatura 2024-2029;

2. riconosce che un certo numero di Stati membri ritengono che il sistema di voto al Consiglio debba essere tenuto in considerazione al momento di decidere in merito alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;

3. fa rilevare che, in linea con la sua proposta di regolamento del Consiglio allegata alla sua risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale europea, i 28 seggi supplementari per i deputati eletti in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione saranno effettivamente determinati soltanto dopo le elezioni successive all'entrata in vigore di una legge elettorale europea riveduta e delle disposizioni necessarie per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

4. sottolinea con determinazione la necessità in futuro di un sistema permanente, basato su una chiara formula matematica, che ripartisca i seggi del Parlamento europeo in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, nel rispetto del principio di proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2018/937; ritiene che nella fase attuale la proposta di tale sistema permanente da parte del Parlamento non sia politicamente praticabile poiché necessita di ulteriori deliberazioni e reputa che tale sistema dovrebbe essere introdotto con largo anticipo rispetto alle elezioni al Parlamento europeo; invita la commissione per gli affari costituzionali a riprendere i lavori su tale sistema permanente, nell'ambito di questa legislatura, anche valutando la possibilità di coinvolgere Eurostat;

5. ritiene che qualsiasi ulteriore ritardo nei lavori del Consiglio sulla modifica della legge elettorale europea sarebbe contrario al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dal momento che, secondo quanto previsto, la decisione del Consiglio dovrebbe avere un impatto sulle elezioni del Parlamento europeo e potrebbe influire sulla sua composizione;

6. sottolinea la necessità che il Consiglio europeo adotti urgentemente la decisione sulla composizione del Parlamento europeo affinché gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029; sottolinea che il Parlamento è pertanto impegnato a procedere rapidamente con la procedura di approvazione, in uno spirito di leale cooperazione reciproca;

7. adotta e presenta al Consiglio europeo la proposta di decisione del Consiglio europeo in allegato, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE; sottolinea che tale decisione può essere adottata solo con l'approvazione del Parlamento e chiede pertanto al Consiglio europeo di informarlo immediatamente qualora intenda discostarsi dalla proposta presentata e di indicare in quale modo;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa e la proposta ad essa allegata al Consiglio europeo e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.